



Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153, *recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2024

SOMMARIO

1.	Premessa.....	2
2.	Articolo 1 – Disposizioni urgenti in materia di valutazioni ambientali e autorizzazioni ambientali 2	
3.	Articolo 2 - Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti	4
4.	Articolo 3 – Misure urgenti per la gestione della crisi idrica.....	5
5.	Articolo 4 – Misure urgenti per la gestione della crisi idrica.....	5
6.	Articolo 5 – Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali	6
7.	Articolo 5- <i>bis</i> – Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica.....	7
8.	Articolo 9 – Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico	8
9.	Articolo 10 – Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.....	9
10.	Articolo 10- <i>bis</i> – Disposizioni urgenti per il rafforzamento de-gli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica	9

1. Premessa

Lo scorso 11 dicembre è stato approvato il Disegno di Legge di conversione del c.d. DL “Ambiente” (DL n. 153 del 2024), che modifica e aggiorna il Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) con disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Durante l’iter parlamentare di conversione in legge il provvedimento ha subito delle modifiche.

Tra le principali, si segnala positivamente quella in materia di **Responsabile Tecnico** che, **accogliendo una proposta di Confindustria** modifica l’iniziale versione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) che prevedeva che il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di RT per l’impresa medesima, a condizione che abbia svolto il ruolo di RT presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi. A tal proposito, in linea con la nostra proposta, la norma oggi **prevede che il legale rappresentante di un’impresa può svolgere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali senza la necessità di superare una verifica iniziale di idoneità o successivi aggiornamenti.**

In materia di **autorizzazioni ambientali, anche per lo sviluppo degli impianti rinnovabili**, sono state, inoltre, rimodulate alcune competenze delle commissioni tecniche di valutazione e rafforzate le relative strutture di supporto. Inoltre, si introducono diversi gradi di priorità nell’esame dei progetti, migliorando il **coordinamento tra dicasteri** interessati.

Si segnala, infine, in linea con quanto auspicato da Confindustria, la **soppressione della lettera g) dell’articolo 1 del provvedimento, che interveniva in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**. La disposizione, in particolare, nella previsione iniziale modificava il comma 5 dell’art. 29-sexies, che disciplina il rilascio dell’AIA da parte dell’autorità competente, precisando che tale rilascio spettava al competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Tale previsione – soppressa in sede di prima lettura – avrebbe rallentato le procedure autorizzative in materia di AIA, affidando il rilascio all’autorità competente centrale, con ricadute negative per le imprese interessate. Si valuta, pertanto, positivamente la sua rimozione dall’articolo.

Si riportano di seguito le principali modifiche di interesse, operate in sede parlamentare.

2. Articolo 1 – Disposizioni urgenti in materia di valutazioni ambientali e autorizzazioni ambientali

L’art.1 del DI Ambiente interviene sugli iter in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali e in particolare:

Il comma 1, precisa come il **rilascio dell’AIA spetti al competente direttore generale** del MASE. Inoltre, **interviene sul novero dei progetti** a cui le **commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC devono dare priorità**, cioè le iniziative relative ai programmi di preminente interesse strategico nazionale e quelle relative a investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali. Infine, demanda al **Mase** un **decreto** che definisca i **progetti strategici** per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC, su cui dovrà

conformarsi anche il lavoro del Mic, ponendo prioritaria attenzione a: pompaggi idroelettrici; cattura, trasporto e stoccaggio della CO₂; idrogeno verde; nuovo idroelettrico fino a 10 MW; revamping e repowering eolico e fotovoltaico; FV e agrivoltaico da 50 MW in su ed eolico onshore pari ad almeno 70 MW.

Si considerano, inoltre, positive: il **coordinamento delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA con il Testo Unico sulle rinnovabili**, approvato nei giorni scorsi in via definitiva dal Consiglio dei ministri; **la previsione, proposta da Confindustria, che le commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec diano priorità anche a pompaggi idroelettrici**, che svolgono funzioni essenziali di accumulo energetico nei periodi di bassa domanda, bilanciamento della produzione da FER e stabilizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale tramite la regolazione della frequenza, **nonché gli impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW**, in virtù delle caratteristiche di tale fonte che la rendono versatile e di facile integrazione nel territorio, **nonché della sua strategicità per il sistema; gli impianti per la CCS e le conversioni in bioraffinerie**. Si segnala, infine, l'esclusione del vincolo di disponibilità sulle opere connesse dopo le preoccupazioni espresse da Confindustria.

Si valutano invece negativamente: **la previsione di un futuro decreto MASE** che determini le tipologie progettuali prioritarie, Confindustria proponeva, invece, l'immediata efficacia dei criteri indicati all'art. 1 (quali obiettivi di decarbonizzazione PNIEC e PNRR) mantenendo anche a regime la trattazione preferenziale delle tipologie attualmente previste per il transitorio, aggiungendo fra tali criteri prioritari anche i progetti che valorizzano infrastrutture esistenti, i progetti relativi all'idrogeno verde, gli interventi di rifacimento e potenziamento, i progetti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici onshore, impianti rinnovabili in aree idonee, l'eolico offshore sopra i 250 MW, i progetti fotovoltaici flottanti on-shore sopra i 12 MW, gli impianti dell'energy e gas release, i progetti in autoconsumo, i progetti dei sistemi di accumulo.

Per quanto concerne invece le soglie di potenza indicate nell'ambito dei criteri di priorità, erano state **proposte da Confindustria opportune revisioni volte da un lato ad includere anche progetti di impianti di dimensioni più ridotte, sviluppati da piccole e medie imprese, dall'altro a favorire l'ammodernamento di impianti esistenti pur senza penalizzare i nuovi**. A tal fine, rispetto alla priorità prevista per progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e ai progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW (art.1, c1, lett a) p.to 2 lett c)), si proponeva di ridurre le rispettive soglie di potenza a 40 MW per i progetti fotovoltaici e agrivoltaici, e a 55 MW per i progetti eolici on-shore.

Per quanto attiene il repowering – cui il provvedimento assegna priorità - l'assenza di soglie (art.1, c1, lett a) p.to 2 lett b)) penalizzerebbe eccessivamente i progetti di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Confindustria aveva proposto di prevedere una soglia pari a 50 MW per l'eolico e a 25 MW per gli impianti fotovoltaici.

Rispetto al criterio a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione, Confindustria aveva proposto l'eliminazione evidenziando come la valutazione di fattibilità economica di un'iniziativa debba essere lasciata all'operatore economico, inoltre, non è chiaro come la fattibilità tecnica possa configurarsi quale criterio discriminante e misurabile ai fini dell'assegnazione della priorità.

Il comma 2, invece, dispone che per i progetti di **fotovoltaico, solare termodinamico, biomassa, biogas o biometano** il **proponente della VIA** alleggi una “dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà attestante la **legittima disponibilità**, a qualunque titolo, **della superficie** su cui realizzare l’impianto”, ma “**ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse**”.

Infine, il comma 4, prevede la possibilità per il ministero della Difesa di definire un “programma di interventi per la **transizione energetica**” dei siti, delle infrastrutture e dei beni del **Demanio militare**, anche con impianti FER.

3. Articolo 2 - Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

L’Art. 2 del DL ambiente interviene sulla materia delle concessioni di coltivazioni idrocarburi a valle della bocciatura da parte del TAR di Roma del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) con potenziali effetti sulla gas release ([Art. 16 del Decreto Legge n. 17 del 2022](#)). In particolare, l’articolo prevede:

- L’eliminazione di qualsiasi riferimento al PITESAI dalla normativa nazionale (Art. 11-ter DL 135/2018) e, quindi, anche dalla gas release;
- Il blocco a nuovi permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi *on-shore* e *off-shore*, tranne nel caso di concessioni di coltivazione in aree dove era stata precedentemente concessa l’attività di ricerca. Le attività di coltivazione svolte sulla base di concessioni conferite proseguono per tutta la vita utile del giacimento.
- La valutazione, nel rilascio delle proroghe sulle concessioni di coltivazione di idrocarburi, delle riserve e del potenziale minerario, nonché dei tempi necessari a completare la produzione fino all’esaurimento del giacimento e delle aree effettivamente necessarie all’estrazione.
- Lo spostamento da 12 a 9 miglia marine dalla costa del limite entro il quale possono essere svolte le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare lungo tutto il perimetro nazionale (nella normativa previgente la fascia dalle 9 alle 12 miglia marine può essere coltivata solo nell’ambito della gas release).
- La ridefinizione del perimetro delle aree dove è possibile operare l’attività di coltivazione di gas solo in presenza di contratti di lungo termine nell’ambito della gas release, prevedendo la possibilità di rilasciare concessioni di coltivazione di gas naturale per la vita utile del giacimento nelle aree protette¹ nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest’ultimo 15 chilometri a sud oltre le 9 miglia dalla costa, a patto che l’istanza sia già stata presentata e i giacimenti abbiano un quantitativo minimo di riserve di 500 mln Smc (rispetto alla versione previgente

¹ Deroga rispetto al divieto previsto nel codice dell’ambiente ex comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs 152 del 2006

della norma non viene più vincolata alla gas release l'estrazione da concessioni già attive in Nord Adriatico nella fascia fra il 45° parallelo e quello a 40 km a sud).

Durante l'iter di conversione è stata eliminata la scadenza del 31 ottobre 2025 entro la quale il GSE deve vendere il gas naturale acquistato nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi gas del 2022, rimandando la definizione dei termini e delle modalità ad un atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Articolo 3 – Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

L'**articolo 3** prevede misure in materia di **gestione della crisi idrica**. In particolare, l'articolo in commento estende i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque medesime.

Durante l'iter parlamentare di conversione in legge, la disposizione è stata modificata con l'inserimento di **due nuovi commi (2-bis e 2-ter)**, i quali prevedono specifiche sui componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società Acquedotto pugliese Spa, oltre che il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della suddetta Società presso alcuni comuni pugliesi.

5. Articolo 4 – Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

L'**articolo 4** introduce alcune disposizioni urgenti in materia di **economia circolare**.

Il comma 1 riguarda la disciplina del gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il comma 2, invece, apporta modifiche al TUA, con particolare riferimento al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, mentre il comma 3 disciplina ulteriormente il funzionamento del medesimo Comitato. Infine, è stato introdotto un nuovo comma, il 3-bis, che modifica la Legge n. 60 del 2022, relativa al recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, nonché alla promozione dell'economia circolare (c.d. Legge "Salva Mare"). In particolare, la modifica in questione (**nuovo comma 3-bis**) definisce i criteri specifici e le modalità operative per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto delle plastiche e di altri materiali accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, poiché incompatibili con l'ecosistema marino e quello delle acque interne.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al comma 2, come anticipato in premessa, si segnala in particolare la modifica apportata al **punto 3 della lettera a), in materia di Responsabile Tecnico**. Con l'inserimento del **nuovo comma 16-bis**, che recepisce integralmente una proposta di Confindustria, infatti, si dispone che **il legale rappresentante di un'impresa possa svolgere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali senza la necessità di superare una verifica iniziale di idoneità o successivi aggiornamenti**. Tale possibilità è limitata esclusivamente all'impresa stessa, a condizione che il legale rappresentante abbia ricoperto tale incarico presso la medesima per un periodo minimo di tre anni consecutivi. A questo proposito, si prevede che la Sezione regionale competente dell'Albo verifichi il rispetto del requisito, basandosi sui dati riportati nel Registro delle Imprese, gestito dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A tale riguardo, è opportuno sottolineare che Confindustria ha più volte posto l'attenzione sulle criticità legate alla figura del responsabile tecnico, proponendo che il titolare dell'azienda o il legale rappresentante, a determinate condizioni, possa assumere direttamente tale qualifica, in modo da accrescere la sensibilità ambientale del legale rappresentante delle imprese impegnate in attività ambientali soggette all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (quali trasporto e intermediazione di rifiuti, bonifiche e bonifiche di materiali contenenti amianto), rafforzando la responsabilità diretta della figura apicale. Tale figura rimane comunque destinataria di tutte le sanzioni previste per la gestione non conforme degli aspetti ambientali relativi alle attività regolamentate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 212 del Testo Unico Ambientale (TUA).

Sono state, inoltre, introdotte modifiche all'articolo 4, comma 2, le lettere **a-bis**) e **a-ter**), che recano **misure relative alla disciplina dei sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi** prevista dal Codice dell'ambiente, al fine di disciplinare il riparto dei costi tra i vari soggetti coinvolti e ampliare gli obblighi di monitoraggio dei flussi di imballaggi.

In particolare, la lettera **a-bis**) modifica l'art. 221 del D.lgs. 152/20066, che disciplina gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi. La modifica inserisce un comma 10-*bis* nell'art. 221, con l'obiettivo di integrare le disposizioni del comma 10 dello stesso articolo, che stabilisce i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi. Il nuovo comma 10-*bis* disciplina la suddivisione dei costi indicati nel comma 10 limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi alle attività residuali o di interesse generale che gravano sul CONAI e sui cosiddetti consorzi di filiera (art. 223). Tale riparto avviene tra i consorzi di filiera e i sistemi autonomi, al netto di ogni componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI, previa verifica da parte di un esperto indipendente dei costi rilevanti e della loro entità netta. Il comma 10-*bis* dispone, inoltre, che ai fini del riparto in questione, le parti concludono un **accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio** nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al **MASE**, che **può richiedere modificazioni e integrazioni entro 60 giorni**. Infine, per quanto riguarda la nomina dell'esperto indipendente, il comma 10-*bis* stabilisce che questo venga scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza di accordo, nominato dal MASE.

La lettera **a-ter**), infine, apporta modifiche alla disciplina del CONAI contenuta nell'art. 224 del TUA, che definisce le funzioni attribuite al CONAI. In particolare, la modifica riguarda il comma 3, lettera n), che viene modificato per includere anche i dati provenienti da operatori economici non consorziati e riguardanti i flussi di imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere. La modifica introdotta amplia il campo di applicazione per estendere la rilevazione dei dati a un maggior numero di soggetti e a ulteriori tipologie di flussi, includendo, oltre a quelli in entrata e in uscita, anche i flussi nazionali. Di conseguenza, nella parte finale della lettera n), l'espressione "*operatori economici coinvolti*" è sostituita con la più generica "*soggetti coinvolti*", per ricomprendere tutti i possibili destinatari della rilevazione.

6. Articolo 5 – Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

L'**articolo 5** introduce alcune modifiche al DL n. 109 del 2018, contenente disposizioni urgenti per la città di Genova in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (ponte

Morandi). Il decreto prevedeva la nomina di un Commissario straordinario con l'obiettivo di garantire, in via d'urgenza, le attività necessarie per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali derivanti dal crollo, oltre alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla ricostruzione dell'infrastruttura e al ripristino del sistema viario ad essa collegato.

Più in particolare, l'articolo in esame mira a promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare attraverso il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, nonché dei materiali di dragaggio dei porti a La Spezia e Marina di Carrara. A tal fine, il **nuovo comma 1-quater** prevede che il Commissario straordinario adotti un **Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali, volto a garantirne l'uso ottimale e a ridurre i costi di smaltimento**.

Tale Programma include l'impiego di:

- materiali provenienti dal dragaggio ed escavo delle aree portuali, periportuali e marino costiere, che non ricadono nei siti di interesse nazionale;
- inerti, materiali geologici inorganici e manufatti ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del TUA;
- sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del TUA;
- inerti e materiali geologici inorganici di cui possa avvenire la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio.

Le modifiche introdotte estendono, inoltre, l'ambito ai **materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale**.

Inoltre, sempre in base alle modifiche introdotte, si prevede che le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei Porti a La Spezia e Marina di Carrara sono definite mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

7. Articolo 5-bis – Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica

In sede di conversione in legge del provvedimento in esame è stato inserito un articolo *ex novo*, ossia l'articolo 5-bis, che reca misure in materia di **valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica**.

In particolare, l'articolo 5-bis, proroga i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal d.lgs. n. 36/2003 in relazione al conferimento dei rifiuti in discarica. Il **comma 1** modifica le lettere c) e c-bis) dell'art. 16-ter del d.lgs. 36/2003, **intervenendo sui limiti temporali di applicazione delle deroghe ai parametri fissati dal medesimo decreto per il conferimento dei rifiuti in discarica**. Il testo vigente delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 16-ter del D.lgs. 36/2003 prevede che,

per il conferimento in discarica, sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati dal medesimo decreto a determinate condizioni.

A questo proposito, per quanto riguarda la lettera c), il termine finale per l'applicazione delle deroghe, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, viene prorogato al **31 dicembre 2027**. Entro tale periodo, i valori limite autorizzati per una specifica discarica possono superare, al massimo, di tre volte quelli stabiliti per la categoria di appartenenza. Tuttavia, per il parametro TOC nelle discariche destinate a rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non può eccedere oltre il doppio rispetto a quanto previsto per la stessa categoria.

Relativamente alla lettera c-bis), il termine iniziale per l'applicazione di valori limite più restrittivi, originariamente fissato al 1° luglio 2022, viene spostato al **1° gennaio 2028**. A partire da questa data, i valori limite autorizzati per le discariche non possono superare, al massimo, il doppio dei limiti stabiliti per la categoria di appartenenza. Per quanto riguarda il parametro TOC nelle discariche di rifiuti inerti, il superamento consentito è ulteriormente limitato al 50% rispetto al valore previsto per la categoria corrispondente.

Il **comma 2**, invece, disciplina la decorrenza **dell'efficacia dei differimenti** previsti dal comma precedente nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere. Nel dettaglio, il primo periodo stabilisce che le disposizioni introdotte dal comma precedente entreranno in vigore a partire dalla data di adozione della legge di conversione del presente decreto. Il secondo periodo del comma prevede che, **entro 180 giorni da tale data**, i titolari degli impianti di discarica che detengono autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16-ter del D.lgs. 36/2003 e in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione, possano presentare richiesta per adeguarle ai valori limite stabiliti dallo stesso articolo 16-ter.

8. Articolo 9 – Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico

L'articolo 9 disciplina la programmazione e il finanziamento degli interventi volti al contrasto al dissesto idrogeologico, introducendo modifiche al DL n. 133 del 2014 (*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*) e al DL n. 91 del 2014 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*).

Le principali modifiche apportate riguardano la previsione per cui i piani speciali volti alla realizzazione degli interventi contro il dissesto previsti per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2023, potranno essere predisposti e approvati anche per stralci, avendo ad oggetto anche le sole attività di progettazione (**nuovo comma 8-bis**).

Inoltre, si segnala anche la previsione che autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare e assumere personale al fine di potenziare le attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, nonché la mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riferimento alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione (**nuovo comma 9-bis**).

9. Articolo 10 – Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica

L’**articolo 10** contiene una pluralità di disposizioni riguardanti le amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica.

Si segnala la modifica apportata che prevede che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 93 del 2011 partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno (ENNOH) (**nuovo comma 4-bis**).

10. Articolo 10-bis – Disposizioni urgenti per il rafforzamento de-gli investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica

In sede parlamentare, infine, è stato introdotto il nuovo articolo 10-bis (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica*), che modifica alcune disposizioni relative agli investimenti nell’ambito del Piano Mattei.

In particolare, l’articolo 10-bis è finalizzato a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.